

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2026 – 2028

Sommario

SEZIONE I - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	3
1. PREMESSA INTRODUTTIVA E NOZIONE DI CORRUZIONE RILEVANTE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. RIFLESSI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE SUGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI	9
4. L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ NELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO E RELATIVI ADATTAMENTI.	14
5. IL RAPPORTO TRA ORDINE TERRITORIALE E CONSIGLIO NAZIONALE – IL C.D. "DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE"	17
6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO E GLI ALTRI ATTORI INTERNI.	18
7. CONTENUTO E FINALITÀ DEL PIANO	23
8. DESTINATARI DEL PIANO	25
9. ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE: il contesto interno.	25
10. L'ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	26
10.1 Il contesto esterno in cui opera l'Ordine	27
11. LA GESTIONE DEL RISCHIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO: MAPPATURA, ANALISI E MISURE DI PREVENZIONE:	30
11.1. Fasi della gestione del rischio corruttivo	31
Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio	31
Fase 2 - Analisi dei rischi	37
Fase 3 – Trattamento del rischio	42
11.2. Misure generali e specifiche per il contenimento del rischio corruttivo	43
11.2.1 Obblighi di informazione, segnalazione e protezione	43
11.2.2 Disposizioni in merito alla rotazione del personale	44
11.2.3 Formazione	44

11.2.4 Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	45
11.2.5 Disciplina del conflitto di interesse	46
11.2.6 Trasparenza	50
11.2.7 Altre misure di carattere generale individuate per il contenimento del rischio corruttivo: autorizzazione incarichi, pantouflage e inconfiribilità/incompatibilità	50
11.2.8 Patti di integrità	54
11.3 Programmazione delle misure	54
11.4 Misure specifiche per il contenimento del rischio corruttivo	54
12. MONITORAGGIO E RIESAME DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DI MALADMINISTRATION	54
12.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure	55
12.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure	57
12.3 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema	57
13. CONSULTAZIONE E COINVOLGIMENTO	58
SEZIONE II - TRASPARENZA ED INTEGRITÀ	60
14. INTRODUZIONE	60
15. SEZIONE TRASPARENZA - OBIETTIVI	61
16. ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE TERRITORIALE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	64
17. RESPONSABILE TRASPARENZA E ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	64
18. APPLICAZIONE DEL D.LGS. 33/2013 E PRINCIPI GENERALI	66
19. PUBBLICAZIONE E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	66
20. MISURE ORGANIZZATIVE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	67
20.1. Obblighi e adempimenti	68
20.2. Modalità di pubblicazione	68
20.3. Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure organizzative	69
21. ACCESSO CIVICO	69
ALLEGATI al PTPCTI 2026 – 2028 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO	72
1. Allegato valutazione del rischio.	72
2. Allegato "Schema degli obblighi di trasparenza Anac".	72
3. Allegato "Attestazione del RPCT" sul Piano.	72

SEZIONE I - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. PREMESSA INTRODUTTIVA E NOZIONE DI CORRUZIONE RILEVANTE

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

In questa sede si assume il seguente concetto di corruzione, come espresso dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione: *"Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

Sono altresì ricomprese nell'ambito oggettivo le ipotesi di corruzione tra privati che producono un danno all'ente (e quindi non solo un vantaggio come previsto nel D.lgs. n. 231/01).

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, quindi, recepisce l'accezione più ampia prevista dalla normativa, quella cioè della cosiddetta

maladministration, che comprende anche condotte prive di rilevanza penale o non sanzionate, ma comunque sgradite all'ordinamento giuridico. In un elenco non esaustivo: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, assenteismo, sprechi, ritardi nell'espletamento delle pratiche, scarsa attenzione alle domande dei cittadini ecc..

Ciascun Ente pubblico non Economico è tenuto ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e ad individuare un dirigente con funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche RPCT): tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità (d'ora in poi, per brevità, anche "PTPCTI" oppure "Piano") è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione della corruzione.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'A.N.AC. con delibera. n. 72/2013 del 11.09.2013; - D.L. 18 ottobre 2012, n.

179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;

- Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
- Delibera ANAC n. 10/15, recante "Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)".
- Determinazione n. 8/15 recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".
- Delibera ANAC n. 12/15, recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".
- D.lgs. n. 97/16, recante "semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- Delibera n. 831/16, recante "approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".
- Delibera n. 1310/16, recante "prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".
- Delibera n. 1134/17, recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" che assimila gli Ordini Professionali, dal punto di vista adempimentale, agli enti pubblici economici.
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione".
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 recante "Piano Nazionale Anticorruzione 2019".
- Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati

contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”

- Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici”
- Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di febbraio 2020 comportamento delle amministrazioni pubbliche”
- Delibera n. 445 del 27 maggio 2020 “Parere in materia d'inconferibilità dell'incarico di amministratore unico della omissis s.r.l.”.
- Delibera n. 600 del 1° luglio 2020 “Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni”.
- Delibera n. 983 del 18 novembre 2020 “Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/ [omissis]/2020 nei confronti del Comune [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022”.
- delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020 “Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità”.
- Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”.
- Delibera n. 1164 del 11 dicembre 2019 “Soggezione della società OMISSIS, operante in un sistema multilaterale di negoziazione (EXTRAMOT Pro), alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza”.
- Delibera 803 del 7 ottobre 2020 “Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)”.
- Delibera n. 1047 del 25 novembre 2020 “Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all'art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente”.
- Delibera n. 1054 del 25 novembre 2020 “Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all'art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”.
- Delibera n. 329 del 21 aprile 2021 “Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in

concessione di lavori in project financing, di cui all'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016".

- Delibera n. 364 del 5 maggio 2021 "Accesso civico generalizzato ex artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU)".
- Delibera n. 468 del 16 giugno 2021 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)".
- Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 "delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali".
- PNA 2022, approvato con Delibera ANAC il 16 novembre 2022 e il suo aggiornamento 2023, approvato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.
- Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 *"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi"*, come modificata dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025.
- Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025 *"Delibera di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013"*.

Non è stato preso in considerazione l'aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato nel 2025, che fornisce indicazioni operative solo per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.

B) Disposizioni del Codice Penale riguardanti la "corruzione"

Tra i possibili reati che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in conformità alla Legge n. 190/12 e secondo il significato di mala amministrazione sopra illustrato, in relazione all'attività svolta dall'Ordine ed ai rischi nei quali potrebbe incorrere, sono state ritenute potenzialmente inerenti le seguenti fattispecie di reato:

- a) Articolo 314 c.p. – Peculato.

- b) Articolo 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- c) Articolo 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- d) Art. 316-ter. c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
- e) Articolo 317 c.p. – Concussione.
- f) Art. 317-bis. c.p. – Pene accessorie.
- g) Articolo 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.
- h) Articolo 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- i) Articolo 319 ter – Corruzione in atti giudiziari.
- j) Articolo 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- k) Articolo 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- l) Articolo 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.
- m) Articolo 326 c.c. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- n) Articolo 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
- o) Articolo 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
- p) Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture
- q) Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
- r) Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- s) Art. 640-ter c.p. Frode Informatica
- t) Articolo 2635 c.c. – Corruzione tra privati
- u) Articolo 2365-bis – Istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)
- v) Articolo 2635-ter – Pene accessorie (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)

3. RIFLESSI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE SUGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della L. 190/2012.

Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al D.lgs. n. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, D.lgs. n. 33/13).

Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalle L. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla L. 190/2012, si evince infatti che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPCTI o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della L. 190/2012).

In particolare, si evidenzia che gli Ordini degli Ingegneri non sono organi di governo che esercitano attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente infatti deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, **come atto dovuto**, l'iscrizione.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dagli Ordini degli Ingegneri, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla L. n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75 SUL QUADRO ADEMPIMENTALE A CARICO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI.

Nell'ambito dei lavori di conversione in legge del cd. "Decreto PA 2"¹ (Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), la Camera dei deputati nei giorni scorsi ed il Senato oggi, 3 agosto 2023, hanno approvato una disposizione di principio che preclude ogni impropria pedissequa assimilazione degli Ordini professionali alle amministrazioni statali. Il provvedimento diventa così legge e modifica l'art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013¹.

¹ "2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

L'intervento normativo esclude la soggezione automatica degli Ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico, ed affermato l'opposto principio in forza del quale, ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli Ordini e ai Collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle PP. AA., lo debba prevedere espressamente. Partendo dalla presa d'atto dell'impossibilità oggettiva di applicare agli Ordini, per lo più assai modesti per dimensioni strutturali e numero di dipendenti, discipline e regimi manifestamente pensati per il comparto delle amministrazioni statali, questo provvedimento va nella direzione di semplificare gli adempimenti.

Non è invece stata approvata la richiesta di soppressione dell'obbligo di rilevare e comunicare i costi del personale alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei conti ed in assenza di ulteriori interventi normativi, l'obbligo è divenuto cogente già dal 2023.

Ne consegue che **gli Ordini Professionali sono comunque tenuti ad adeguarsi ai principi del D.lgs. n. 165/01 contenuti nell'art. 35 intitolato "reclutamento del personale"** e pertanto:

"comma 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- e-bis) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 364, legge n. 145 del 2018);
- e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. (lettera così sostituita dall'art. 3, comma 8, legge n. 113 del 2021).

Allo stesso modo **gli Ordini Professionali sono tenuti all'applicazione del Codice appalti (D.lgs. n. 36/23)** in quanto, come chiarito da Anac con comunicato del 28 giugno 2017, «gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici di diritto privato, soggetti all'applicazione del Codice dei contratti». In particolare, l'Autorità ha così disposto: «gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico». Pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 36/23, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Per quanto concerne infine la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è la Delibera ANAC n. 1134/17 a indicare espressamente gli Ordini Professionali tra i soggetti ricompresi nel suo perimetro di applicazione.

Le indicazioni contenute in tale delibera sono state integrate con la n. 495 del 25 settembre 2024 come modificate a loro volta dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025.

IL NON ASSOGGETTAMENTO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 80/2021 (PIAO).

L'ANAC ha espressamente escluso gli Ordini professionali dall'onere dell'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Anche nel caso del PIAO si era riproposta l'antica questione della riconducibilità o meno degli organismi ordinistici nel novero delle 'pubbliche amministrazioni' di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

La nota ANAC PROT. N. 2022-0088372 del 14 novembre 2022, in risposta al quesito posto dal Consiglio Nazionale Forense, nell'affermare la non applicabilità dell'adempimento in commento stante l'assenza di una norma di legge che espressamente ricomprenda gli Ordini Professionali nell'alveo degli Enti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, assume un rilevante interesse sul piano sistemico che consente allo stato attuale - in assenza di un espresso richiamo - di escludere gli Ordini da questo adempimento.

Indirizzo interpretativo questo che conferma la posizione della Giustizia amministrativa assunta con la Sentenza del TAR del Lazio n. 4283/22 con cui questo ha escluso gli Ordini professionali dagli obblighi sulla spending review del personale, annullando sul punto la circolare ministero dell'economia e delle finanze (circolare MEF n. 15 del 16 maggio 2019).

L'Autorità nazionale anticorruzione, già nel 2022, aveva chiarito che gli Ordini professionali non sono tenuti a redigere il PIAO, il piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 80/2021, il decreto reclutamento per l'attuazione del PNRR.

A maggior ragione, dopo l'entrata in vigore del D.l. n. 75/23 sopra citato, viene confermato che gli Ordini Professionali non sono tenuti agli obblighi del "PIAO".

4. L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ NELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO E RELATIVI ADATTAMENTI.

In attuazione del PNA 2019 le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno dell'ente in coerenza con le finalità della L. n. 190/2012 sono state ricondotte all'interno di un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC..

In particolare l'Ordine degli Ingegneri di LIVORNO (d'ora in poi, per brevità, l'Ordine) intende garantire la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, dell'organizzazione interna e della forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

L'Ordine, anche per il triennio 2026 – 2028 intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione.

La dimensione e l'articolazione organizzativa dell'Ordine incidono fortemente sulle caratteristiche del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. Nella redazione dei Piani occorre pertanto tener conto della peculiarità dei Consigli territoriali degli Ordini che svolgono attività in favore degli iscritti all'Albo ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito.

Pertanto, dato atto di quanto sopra, il presente Piano affronta le migliori soluzioni di coordinamento e coerenza con i soggetti e gli organi attualmente presenti e costituiti.

L'Ordine, pertanto, attraverso un'attività di interpretazione, adeguamento e personalizzazione degli obblighi di legge, si adegua alla normativa di riferimento attraverso l'adozione delle misure declinate nel presente Piano.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta Legge quadro, il presente Piano è stato redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione di professionalità sia amministrative sia tecniche di esperti in materia. Per l'elaborazione dell'aggiornamento del PTPCT, fermo restando quanto previsto nel paragrafo sul riesame, è stata applicata la Check-list allegata al PNA 2022 per la sua predisposizione.

Il presente Piano, approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 20/01/2026 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Piano è inoltre consegnato ai dipendenti e ai collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il PTPCTI ha una validità triennale e viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverse disposizioni normative, in ottemperanza a

quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e del PNA, tenendo conto delle eventuali modifiche normative e/o regolamentari e/o intervenute nell'organizzazione dell'Ordine e/o nei processi, qualora rilevanti dal punto di vista di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'aggiornamento avverrà secondo le modalità indicate nella successiva Sezione III e terrà conto anche dell'emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione del piano e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione. In questi casi, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT, indipendentemente dalla scadenza annuale, provvederà a sottoporre all'adozione del Consiglio la modifica del PTPCTI ogniquale volta siano accertate significative violazioni e/o carenze che possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o a limitarne la sua efficace attuazione.

Rispetto alle previsioni ANAC sono stati applicati degli adattamenti dovuti alle peculiarità organizzative e di contesto in cui operare l'Ordine tra cui quelli di seguito indicati:

- non è stata ipotizzata la costituzione di un OIV a fronte del disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL n. 101/2013. I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza;
- né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di un mansionario per singolo dipendente, la cui adozione contrasterebbe con il principio del rapporto costi benefici.
- Il Piano della performance non è invece adottato ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 - in G.U. 30/10/2013, n.255), considerata anche la carenza di dotazione organica e la difficoltà ad individuare parametri da utilizzare per la misurazione dei risultati in ragione dell'attività svolta dall'Ordine professionale.

L'Ordine ha tenuto conto della Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 dal titolo "delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali" che indica le possibili modalità semplificate di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il presente Piano recepisce infine le indicazioni contenute nell'aggiornamento 2023 del P.N.A. approvato da ANAC che l'Autorità ha deciso di dedicare essenzialmente ai contratti pubblici.

In particolare, gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento al PNA 2022 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.);
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

Il presente Piano sarà pubblicato nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" ai fini della sua efficacia nei confronti di tutti i destinatari (interni ed esterni).

5. IL RAPPORTO TRA ORDINE TERRITORIALE E CONSIGLIO NAZIONALE – IL C.D. "DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE"

A fronte della natura e delle funzioni istituzionali svolte rispettivamente dall'Ordine territoriale e dal CNI, quest'ultimo, nell'ambito dell'attività di adeguamento della normativa anticorruzione alla realtà ordinistica, in conformità alla normativa vigente che lo prevede espressamente, ha ritenuto che il meccanismo di prevenzione della corruzione, per avere maggiore efficacia a livello nazionale ma, soprattutto, a livello di categoria, dovesse operare su un doppio livello:

- Livello nazionale: il CNI predispone, a livello nazionale, il proprio PTPCTI che tiene conto delle sue specificità ma anche del ruolo di coordinamento e di indirizzo che questi assume verso gli Ordini Territoriali;
- Livello territoriale: gli Ordini territoriali, sulla base delle indicazioni definite dal PTPCTI nazionale predispongono i propri PTPCTI a livello "decentrato", tenuto conto dell'analisi e della valutazione dei rischi specifici riscontrati a livello locale e, conseguentemente, indicando gli specifici interventi organizzativi mirati a prevenirli.

Questa articolazione risponde, da una parte, all'opportunità di garantire la complessiva coerenza del sistema di prevenzione a livello nazionale, dall'altra di garantire l'autonomia dei singoli Ordini territoriali onde assicurare l'efficacia e l'efficienza dei rispettivi piani tenuto conto delle singole specificità.

Ferma restando la propria natura di ente autonomo, l'Ordine territoriale potrà altresì personalizzare l'adeguamento alla normativa anti-corruzione con modalità autonome rispetto alle iniziative del CNI, purché risultino conformi alla normativa e rispettose della ratio del disposto legislativo.

La prevenzione della corruzione si realizza pertanto attraverso un'azione combinata tra strategia nazionale e strategia locale.

Nel riportarsi integralmente al principio del "doppio livello di prevenzione", si rappresenta come non sussista alcun vincolo gerarchico tra il RPCT nazionale e quello dell'Ordine. Il rapporto è di natura esclusivamente funzionale e finalizzato all'assolvimento degli adempimenti della normativa in maniera omogenea e consolidata.

6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO E GLI ALTRI ATTORI INTERNI.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Secondo l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e delle previsioni contenute nel Pna, svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, secondo l'Anac l'RPCT deve essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Più in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.

Al riguardo l'Anac ha evidenziato che nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a

rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Mentre non si pongono dunque problemi negli Ordini territoriali dotati di una pianta organica che presenti al suo interno un dirigente al quale assegnare le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli Ordini di ridotte dimensioni organizzative come quello degli Ingegneri di LIVORNO l'assenza di dirigenti a cui affidare gli incarichi per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge n. 190/12 e dal decreto legislativo n. 33/2013, fa sorgere il problema di come applicare il principio fissato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Poiché il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine deve essere affidato ad un Responsabile, tale funzione, nel caso di specie, in conformità con quanto stabilito nella Deliberazione n. 831/2016 dell'Anac, non può che essere attribuita, alternativamente, ad un membro del Consiglio purché senza deleghe o ad un dipendente in pianta organica, non coinvolto però in processi a rischio così come individuati nel presente Piano e che comunque sia in grado di svolgere tale ruolo con la necessaria autonomia e competenza.

Il Consiglio dell'Ordine, data la mancanza di personale in pianta organica non coinvolto in processi a rischio e di dirigenti, pertanto, nella seduta del giorno 20/07/2022 ha nominato quale **Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza l'Ing. Valerio Benocci**.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità. In caso di vacanza della figura o di sua temporanea ma prolungata assenza, le funzioni sono attribuite al Presidente dell'Ordine.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone al Consiglio il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previo nulla osta del Segretario, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- h) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- i) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- k) presenta al Consiglio la relazione (report) annuale;
- l) riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della Legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha altresì facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

L'organo di indirizzo (coincidente con il Consiglio) deve:

- Valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- Tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- Creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- Assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- Promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

Il RPCT non è stato comunque dotato dell'organo di indirizzo politico amministrativo di una struttura organizzativa di supporto completamente adeguata date le dimensioni della pianta organica nella quale mancano risorse umane quantitativamente idonee o in grado per i carichi di lavoro di essere inserite in piani formativi adeguati.

Per le stesse ragioni non sono state previste le figure dei "referenti", limitandosi il personale di supporto a fornirli compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati, in modo non stabile al punto da poter essere individuato come referente.

L'organo di indirizzo politico amministrativo ha espresso il proprio parere e ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT in fase di predisposizione e/o

prima dell'approvazione. In particolare, il parere è stato positivo e preceduto dalla formulazione di suggerimenti, accolti dall'RPCT, circa gli adattamenti del processo di gestione del rischio di corruzione alla luce della dimensione organizzativa e del contesto di riferimento.

7. CONTENUTO E FINALITÀ DEL PIANO

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il presente Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività dell'Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione, il livello di rischio assegnato a ciascuna di esse e inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende attuare per la prevenzione di tali rischi, oltre a quelli già in uso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione così come modificato dal D.lgs. n. 97/16, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine.

L'Ordine attraverso il presente Piano individua per il triennio 2026 – 2028, la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure - obbligatorie e ulteriori - di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Inoltre, il PTPCTI è finalizzato anche a determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il Consiglio dell'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione.

Il piano ha quindi l'obiettivo di: sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consiglio dell'Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. 39/2013.

E' fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel successivo paragrafo 6 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente piano e di segnalare al responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza ogni violazione e/o criticità dello stesso.

Nella predisposizione del presente PTPCI, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Programma stesso.

L'attuazione del PTPCI risponde all'obiettivo del Consiglio dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo e l'implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione del Consiglio dell'Ordine nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCI da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali, ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, in ossequio all'art. 97 della Costituzione italiana.

L'adozione e l'attuazione del Piano, peraltro, non si configurano come attività *una tantum* bensì come un processo ciclico in cui gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione. Si precisa che lo sforzo che sta compiendo l'Ordine degli Ingegneri di LIVORNO è quello di mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi nella logica di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, compatibilmente con ridotta dimensione organizzativa.

8. DESTINATARI DEL PIANO

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, per quanto compatibile, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. il Presidente e il Vice Presidente;
3. il Segretario;
4. il Tesoriere;
5. l'RPCT;
6. i consulenti/collaboratori esterni;

7. i revisori dei conti;

8. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Si rileva che la carenza di organico e di alcuni organi rende di difficile attuazione un'azione coerente di coordinamento e soprattutto rende di difficile soluzione applicativa l'esplicazione di alcune importanti funzioni: il monitoraggio, l'attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); la proposta di misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001). L'OIV, inoltre, come detto è assente ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101.

Pertanto, il presente piano affronta le migliori soluzioni di coordinamento e coerenza con i soggetti e gli organi attualmente presenti e costituiti

9. ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE: il contesto interno.

L'Ordine è amministrato dal Consiglio, formato da n. 11 Consiglieri, di cui 1 Presidente, 1 Consigliere Segretario e 1 Consigliere Tesoriere. Lo svolgimento delle attività istituzionali e le competenze si svolgono e sono regolate dalla normativa di riferimento.

Fermo restando il ruolo del Consiglio, l'operatività si attua attraverso il lavoro svolto dalle commissioni e dai gruppi di lavoro, la cui composizione e attività è presentata e promossa sul sito web istituzionale, anche tramite la newsletter.

Per lo svolgimento delle attività presso l'Ordine sono impiegati n. 1. Dipendente.

Il Consiglio dell'Ordine approva e dà impulso all'esecuzione del PTPCTI, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

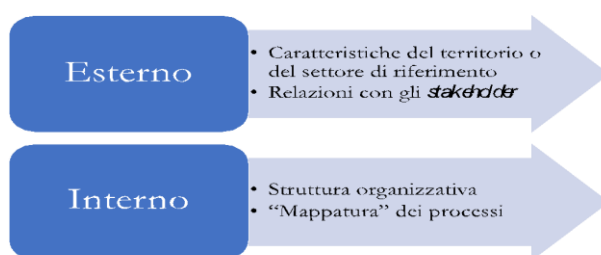
Il Consiglio, altresì, supporta le iniziative del CNI divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e RPCT Territoriale a partecipare assiduamente alle iniziative del CNI.

RASA:

L'Ordine ha individuato il proprio RSA, soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, incaricato della sua compilazione ed aggiornamento. I dati inseriti sono verificati dall'RPCT. Il nominativo del RASA è Ing. Anna Franceschi

10. L'ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Figura 3 - Le fasi dell'analisi del contesto



10.1 Il contesto esterno in cui opera l'Ordine

L'analisi di contesto esterno è stata elaborata attraverso l'utilizzo di dati oggettivi e soggettivi, disponibili in materia di sicurezza e legalità e, in particolare, di corruzione. L'obiettivo dell'analisi è quello di valutare l'incidenza del fenomeno e, coerentemente ai più avanzati standard internazionali in materia di risk management, favorire l'analisi e valutazione del rischio e il monitoraggio dell'efficacia del sistema regionale di prevenzione della corruzione.

L'Ordine degli Ingegneri di Livorno opera nel contesto della realtà Toscana.

Fonti utilizzate per l'elaborazione

Per garantire l'autorevolezza del documento, i dati sono stati estratti da:

- **Guardia di Finanza - Comando Regionale Toscana:** Bilancio operativo gennaio 2024 - maggio 2025.
- Legambiente: Rapporto Ecomafia 2025.
- Il Sole 24 Ore: Indice della criminalità (pubblicato a fine 2024/inizio 2025).
- **DIA (Direzione Investigativa Antimafia):** Relazioni semestrali recenti (focus infiltrazioni economiche).

1. Inquadramento generale e indice di delittuosità

L'analisi del contesto esterno per il biennio 2026-2027 evidenzia un quadro regionale in cui, a fronte di una stabilità dei reati violenti tradizionali, si registra una persistente criticità legata ai reati economico-finanziari e predatori. Secondo le rilevazioni più recenti dell'Indice della Criminalità (Il Sole 24 Ore), le province di **Firenze, Prato e Livorno** si confermano ai vertici delle classifiche nazionali per numero di denunce in rapporto alla popolazione. In particolare, l'area metropolitana fiorentina mantiene una posizione di rilievo (spesso sul podio nazionale), segnalando una pressione criminale che, sebbene prevalentemente legata alla microcriminalità, impatta sulla percezione di sicurezza e sul controllo del territorio.

2. Rischio di infiltrazione criminale nel tessuto economico

Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano si conferma medio-alto, con caratteristiche peculiari rispetto alle regioni di origine delle mafie tradizionali. Come evidenziato dai rapporti della **DIA e della Guardia di Finanza (Bilancio operativo gen 2024 - mag 2025)**, la Toscana non è terra di controllo militare del territorio, ma area privilegiata di riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti.

Le indagini recenti (oltre 4.000 interventi della GdF nel periodo di riferimento in Toscana) confermano che i settori più esposti al rischio di riciclaggio sono:

- **Edilizia e immobiliare:** anche a seguito della spinta dei bonus fiscali e dei cantieri PNRR.
- **Turismo e Ristorazione:** acquisto di esercizi commerciali per "lavare" denaro contante.
- **Settore Tessile/Manifatturiero:** con persistenti fenomeni di illegalità nel distretto pratese.

3. Corruzione, Evasione e Reati contro la P.A.

I dati aggiornati al 2025 mostrano una recrudescenza dei fenomeni di illegalità economica che impattano direttamente sulla leale concorrenza e sulle stazioni appaltanti. La Guardia di Finanza della Toscana ha accertato, nei primi 17 mesi di attività tra il 2024 e il 2025, danni erariali per oltre 60 milioni di euro e ha denunciato 287 persone in ambito di spesa pubblica.

Particolare attenzione deve essere posta alle frodi legate ai crediti d'imposta e alle indebite percezioni di fondi pubblici, che rappresentano oggi il principale veicolo di arricchimento illecito a danno dello Stato.

4. Focus PNRR e Appalti Pubblici

L'attuazione dei progetti PNRR rappresenta il fattore di rischio corruttivo predominante per il triennio in esame. L'ingente flusso di denaro pubblico ha attivato specifici protocolli di controllo (868 controlli specifici eseguiti dalla GdF Toscana tra il 2024 e il 2025). Le criticità maggiori non risiedono tanto nella fase di aggiudicazione, quanto in quella di esecuzione del contratto (subappalti non autorizzati, forniture di materiali scadenti, falsa rendicontazione).

5. Ecoreati e gestione dei rifiuti

Un *<i>alert</i>* specifico proviene dal rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente, che colloca la Toscana al sesto posto nazionale per illegalità ambientale, con un aumento degli illeciti penali accertati dell'11,6% rispetto all'anno precedente (2.587 reati nel 2024).

Le filiere più a rischio riguardano:

- Il **ciclo del cemento** (abusivismo e utilizzo di materiali non conformi).
- Il **ciclo dei rifiuti** (smaltimento illecito, specialmente di scarti tessili e industriali, e traffici illeciti gestiti da organizzazioni criminali).

6. Sintesi dei fattori di rischio esterni per l'Ordine Professionale

Alla luce dei dati sopra esposti, i principali fattori di rischio esogeni per l'Ordine Professionale nel biennio 2026-2027 sono identificati in:

- **Pressione corruttiva sui RUP e Direttori dei Lavori** per accelerare i pagamenti o omettere controlli sui cantieri PNRR.
- **Frodi nelle forniture** (rischio qualitativo) a fronte di ribassi d'asta anomali o rincari delle materie prime.

(Tabella di sintesi)

Indicatore	Dato Rilevato (Toscana)	Fonte
Danni Erariali accertati	> 60 Milioni € (Gen 24 - Mag 25)	Guardia di Finanza
Reati Ambientali	2.587 (+11,6% su base annua)	Legambiente Ecomafia 2025
Controlli PNRR	868 interventi specifici	Guardia di Finanza
Reati Tributari	1.284 soggetti denunciati	Guardia di Finanza
Ranking Criminalità	Firenze, Prato, Livorno (Top 20 Italia)	Il Sole 24 Ore

11.LA GESTIONE DEL RISCHIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO: MAPPATURA, ANALISI E MISURE DI PREVENZIONE:

11.1. Fasi della gestione del rischio corruttivo

Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'operatività dell'Ordine.

La mappatura è stata condotta mediante la valutazione dei processi alla luce delle caratteristiche dell'Ordine, dell'organizzazione e dei dati fattuali riscontrati, nonché

considerando l'esistenza o meno di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Ordine attraverso suoi consiglieri, dipendenti o iscritti agli Ordini territoriali e come questi precedenti sono stati definiti.

Partendo dalla L. 190/2012, alla luce del PNA 2022 aggiornamento 2023 e della Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 intitolata sono stati presi in considerazione i processi riconducibili alle aree sensibili di cui all'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine, individuando le aree di rischio obbligatorie e, successivamente i rischi specifici dell'Ordine.

Le aree di rischio e i processi del Consiglio interessati dalla mappatura sono di seguito elencati.

MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI			
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale,	1. Reclutamento 2. Altri procedimenti inerenti all'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	CONSIGLIO DELL'ORDINE	<u>1. Reclutamento</u> Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.
			<u>2. Altri procedimenti inerenti all'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale</u> Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.

			Assegnazione di mansioni superiori che possano consentire irregolare progressione economica
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Procedure contrattuali: • Affidamento di contratti pubblici • Esecuzione di contratti pubblici 2. Spese economali	1., 2., CONSIGLIO DELL'ORDINE /RUP/ 2. TESORIERE	<u>1. procedure contrattuali</u> <u>In fase di affidamento</u> ✓ possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti; ✓ è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti; ✓ è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti; ✓ può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi di cui all'articolo 49, comma 5, del codice, disattendendo la regola generale dei "due successivi affidamenti"; ✓ per quanto riguarda il c.d. "appalto integrato", consentito per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria, si potrebbero avere proposte progettuali elaborate più per il conseguimento degli esclusivi benefici e/o guadagni dell'impresa piuttosto che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, tali da poter determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione; ✓ è possibile il rischio di situazioni di conflitto di interessi con particolare

			riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto; ✓ si potrebbe avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a "cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. <u>In fase di esecuzione</u> ✓ si potrebbero osservare comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore; ✓ è possibile il rischio connesso all'omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice. <u>2. spese economali</u> utilizzo elusivo della regolamentazione sulle spese economali per acquisti ricompresi nel Codice appalti al fine di beneficiare illegittimamente di procedure prive di vincoli (mancanza di CIG, DURC ecc.) favorendo determinati operatori economici
C) Area: Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale 2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti 3. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio 4. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	CONSIGLIO DELL'ORDINE	<u>1,2,3,4,</u> Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni. Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di

	5. Accredito formativi	eventi	determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; <u>5. accredito eventi formativi</u> mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.
D) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti. 2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori. 3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.	1. CONSIGLIO DELL'ORDINE. 2. TESORIERE.	<u>1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti:</u> - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora per favorire alcuni iscritti. <u>2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.</u> Dolosa mancata rilevazione delle - posizioni debitorie. <u>3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.</u> Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta. Abuso diretto a privilegiare alcuni iscritti
E) Area: conferimento incarichi	1. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	CONSIGLIO DELL'ORDINE	<u>1. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</u> motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il

			conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Conferimento di incarico non necessario con motivazione apparente.
F) AREA SPECIFICA: ORDINI PROFESSIONALI	1. Formazione professionale continua 2. Rilascio Pareri di congruità (laddove e nei casi in cui sono sempre ammessi) 3. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.	CONSIGLIO DELL'ORDINE/PRESIDENTE	<u>1. Formazione professionale continua:</u> mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali. <u>2. Pareri di congruità:</u> incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. <u>3. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici:</u> Gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine incaricato della nomina, con i soggetti

			richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.
--	--	--	---

Le aree e i processi sono stati individuati avendo riguardo alle aree e rischi già evidenziati dalla normativa di riferimento e a quelli tipici dell'operatività degli Ordini territoriali.

L'elenco in essa riportato potrà essere incrementato, con provvedimento del responsabile, durante il corso di validità del piano, con altre attività ritenute esposte a rischio.

Fase 2 - Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi ha permesso di valutare il livello di esposizione al rischio.

L'indice di rischio è stato calcolato secondo la metodologia raccomandata dal PNA 2019, tenuto conto dei suoi aggiornamenti successivi.

Più precisamente l'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I dettagli dei risultati dell'analisi di seguito esposta sono contenuti nell'**Allegato 1** al presente piano.

Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

I fattori abilitanti utilizzati ai fini dell'analisi del rischio corruttivo sono di seguito elencati:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Scelta dell'approccio valutativo

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche sufficientemente robuste per lo svolgimento di analisi di tipo quantitativo e tenuto conto delle competenze specialistiche richieste da tali metodologie, che non sempre risultano presenti nelle amministrazioni, si è ritenuto opportuno adottare un approccio prevalentemente qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. In questo approccio, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Tale scelta è coerente con quanto indicato dall'ANAC nel PNA 2022 e successivi, che pone l'accento sulla necessità di una valutazione contestualizzata, orientata alla ricostruzione dei processi, all'individuazione dei relativi fattori di rischio e alla chiara motivazione delle scelte operate.

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto è stata coordinata dal RPCT. Le informazioni sono state rilevate dall'RPCT anche attraverso forme di autovalutazione (c.d. self assessment). In ogni caso, per le valutazioni espresse sono state esplicitate la motivazione del giudizio espresso e fornite le evidenze a supporto.

Le valutazioni laddove possibile sono state supportate da dati oggettivi. Tali dati (per es. i dati sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono infatti una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

In particolare, sono stati utilizzati:

- i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere

considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:

- i reati contro la PA;
- il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.);
- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità.

Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, raccomandata dall'ANAC nel PNA 2019, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring).

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel PNA 2019, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Per stimare l'esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un dato arco temporale. Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

Di seguito si riportano gli indicatori scelti, tra quelli suggeriti dall'ANAC nel PNA 2019, comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell'amministrazione, che possono essere utilizzati nel processo valutativo.

- a) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- *Rischio basso: presenza di scarsi interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo*
 - *Rischio medio: presenza di moderati interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo*
 - *Rischio alto: presenza di consistenti interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo*

- b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
 - *Rischio basso: processo vincolato per legge*
 - *Rischio medio: processo vincolato per regolamento o altro*
 - *Rischio alto: processo non vincolato*
- c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
 - *Rischio basso: nessun caso*
 - *Rischio medio: un caso negli ultimi tre anni*
 - *Rischio alto: più casi negli ultimi tre anni*
- d) opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
 - *Rischio basso: nessuna opacità del processo decisionale*
 - *Rischio medio: moderata opacità del processo decisionale*
 - *Rischio alto: alta opacità del processo decisionale*
- e) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
 - *Rischio basso: elevato livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività*
 - *Rischio medio: limitato livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività*
 - *Rischio alto: basso livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività*
- f) grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.
 - *Rischio basso: livello di attuazione sufficiente*
 - *Rischio medio: livello di attuazione migliorabile*
 - *Rischio alto: livello di attuazione carente*

La valutazione del livello di esposizione, rappresentata sinteticamente nella tabella che segue, è avvenuta secondo una scala qualitativa ordinale articolata su 3 livelli:

- Alto;
- Medio;

- Basso.

SCORING LIVELLI DI RISCHIO		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Giudizio sintetico
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale,	1. Reclutamento 2. Altri procedimenti inerenti all'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	BASSO
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Procedure contrattuali: ● Affidamento di contratti pubblici ● Esecuzione di contratti pubblici 2. Spese economali	MEDIO
C) Area: Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale 2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti 3. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio 4. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti 5. Accredito eventi formativi	BASSO
D) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti. 2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori. 3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.	MEDIO
E) Area: conferimento incarichi	1. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	MEDIO
F) AREA SPECIFICA: ORDINI PROFESSIONALI	1. Formazione professionale continua 2. Rilascio Pareri di congruità 3. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.	MEDIO

Fase 3 – Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure generali (quindi trasversali e organizzativa, rivolte a tutti i processi), ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali prevedendo per tutte scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

La prima fase del trattamento del rischio ha avuto come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

11.2. Misure generali e specifiche per il contenimento del rischio corruttivo

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

Si riportano nell'**Allegato 1** le tipologie di misure che sono state individuate sia come generali che specifiche, poste in relazione alle condotte a rischio e al peso dei fattori abilitanti descritti nei paragrafi che precedono al fine di contenere i rischi corruttivi.

Di seguito sono invece descritte le principali misure che possono essere individuate come generali nel senso che insistono trasversalmente sull'organizzazione, suddivise secondo la classificazione suggerita dall'Anac nel PNA.

11.2.1 Obblighi di informazione, segnalazione e protezione

I Responsabili dei procedimenti e il personale dipendente informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

IL WHISTLEBLOWING

In attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. n. 24/23 sul Whistleblowing l'Ente ha approvato apposito disciplinare e informative oltre alla piattaforma informatica per effettuare le segnalazioni di illeciti. Il soggetto gestore è il RPCT.

11.2.2 Disposizioni in merito alla rotazione del personale

La rotazione del personale non è attuabile, in quanto risulta incompatibile con la disponibilità di posti nell'organico dell'Ordine e in considerazione della competenza

professionale del personale, oltre a non trovare applicazione, in generale, per le attività infungibili o altamente specializzate.

Nei casi in cui procedesse con l'applicazione del principio della rotazione del personale, l'Ordine provvederà a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, laddove presenti.

11.2.3 Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della Corruzione. Il Consiglio provvederà ad organizzare incontri periodici formativi con il personale dipendente diretti ad illustrare la disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza, il Codice etico, le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

I responsabili degli uffici coinvolti nei processi a rischio dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della Corruzione e sui temi della legalità.

I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione viene svolta con le seguenti modalità alternative:

- Frontale in house.
- E-learning

Il Piano di formazione per il 2026 -2028 è così strutturato:

Argomento	destinatari	Soggetti erogatori	Modalità di erogazione	durata	Periodo
Livello specifico: Attuazione del Piano della prevenzione (approccio contenutistico) e problematiche operative	Personale dipendente (Segreteria) e RPCT	Docente universitario e esperto di compliance	e-learning con dibattito aperto	2 ore	2026, 2027 e 2028
Livello generale (EVENTUALE):	Personale dipendente	Docente universitario	e-learning con somministrazione	1-2 ore	

Etica e legalità in genere (approccio valoriale), strumenti applicativi per la riduzione del rischio di <i>maladministration</i> gestione (accesso civico, attività dell'RPCT)	(Segreteria) e RPCT	e esperto di compliance e	e test di verifica sull'apprendime nto	2026, 2027 e 2028
--	------------------------	---------------------------------	--	-------------------------

11.2.4 Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Codice di Comportamento del Personale Dipendente

La disciplina contenuta nel D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" non viene implementata stante la sua non applicazione agli enti pubblici non economici, non ricompresi, per questa fattispecie, nell'ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. n. 165/01.

Viene comunque applicato il Codice disciplinare, *Comparto degli Enti Pubblici non Economici Personale non dirigente*, declinato nel documento approvato dal Consiglio il 28.01.2020 intitolato CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO DEI DIPENDENTI DELL'ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO a cui si rinvia.

11.2.5 Disciplina del conflitto di interesse

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, in conformità con quanto affermato da ANAC la situazione di conflitto di interessi si configura, in generale quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165").

La norma va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio". (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16.11.2023 n. 9850). Ne discende che il conflitto di interessi esiste a prescindere dal fatto che a esso segua o meno una condotta impropria. Ontologicamente, esso è dunque ascrivibile al paradigma tassonomico della "potenzialità".

Da tale complessivo quadro regolatorio emerge l'esistenza nell'ordinamento del concetto di conflitto di interessi non tipizzato.

Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi". Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 16 d.lgs. n. 36/23, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013).

L'Autorità, anche nel PNA 2025, conferma una particolare attenzione al conflitto di interessi nell'ambito dei contratti pubblici, tenuto conto dei risvolti applicativi conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, che ha sostituito le previsioni contenute nell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, modificandole sostanzialmente.

Il nuovo articolo 16 D.lgs. 36/2023 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede infatti che il personale conflitto di interesse ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Ai fini della sua attuazione, infatti, la stazione appaltante è tenuta a programmare idonee misure volte a garantire l'effettivo rispetto dell'articolo 24 Dir. UE 24/2014 e dell'articolo 35 Dir. UE 23/2014, e, in particolare, a prevenire e prevedere - oltre a gestirli - i potenziali conflitti di interesse.

In merito alle misure per individuare e gestire i conflitti di interesse nella committenza pubblica, restano utili, quando compatibili, le indicazioni contenute nel PNA 2022, parte speciale "Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici", che forniscono chiarimenti sull'ambito applicativo della fattispecie (soggettivo e oggettivo), sulla dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitti di interessi (anche in relazione alla specifica procedura di aggiudicazione) e raccomandano l'utilizzo di un modello di dichiarazione in cui siano evidenziate le possibili circostanze rilevanti (attività

professionale e lavorativa pregressa, interessi finanziari, rapporti e relazioni personali, altro).

Tuttavia, la nuova previsione normativa suggerisce l'adozione di ulteriori e più mirate misure organizzative.

L'Ordine Professionale recepisce le prescrizioni di cui sopra nei termini che seguono.

Protocollo per la gestione del conflitto di interesse.

A livello operativo la norma è stata recepita prevedendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

Al fine di definire il significato di "conflitto di interesse" e individuare le circostanze in cui questo può manifestarsi, si rinvia all'art. 6 – bis della Legge n. 241/90, modificato con la Legge n. 190/12 che infatti prevede che *"il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.

La disposizione, in sostanza, contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".

L'Ordine adotta con il presente Piano una *specific policy in materia di conflitto di interessi*, anche potenziale, quale misura di prevenzione finalizzata a garantire la conoscenza delle circostanze rilevanti ai fini dell'obbligo di astensione e a prevenire alterazioni dei processi decisionali non conformi all'interesse pubblico. La policy disciplina le modalità operative da seguire nei diversi casi, definisce obblighi di segnalazione e denuncia delle situazioni rilevanti in capo a dipendenti, amministratori, dirigenti e collaboratori e prevede l'utilizzo di apposita modulistica per la dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi e per l'impegno alla tempestiva comunicazione di eventuali situazioni sopravvenute. La misura è altresì volta a consentire l'adozione di adeguati presidi organizzativi, anche in presenza di risorse limitate, per assicurare la sostituzione del soggetto in conflitto e la regolare prosecuzione della procedura.

In concreto, è previsto l'obbligo, in capo a ciascun dipendente, dirigente o soggetto comunque incaricato, di comunicare tempestivamente, mediante apposita modulistica o canale standardizzato, al proprio Responsabile le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di natura soggettiva o oggettiva, sopravvenute o divenute rilevanti in relazione alle attività e ai procedimenti assegnati. La comunicazione deve riguardare, a titolo esemplificativo, mutamenti della composizione del nucleo familiare o affettivo, l'avvio di nuove attività imprenditoriali o professionali, nonché la sussistenza di cointeressenze, anche non formalizzate ma significative, con operatori economici potenzialmente interessati o coinvolti in procedure istruite dal soggetto dichiarante.

La segnalazione del conflitto è indirizzata al Presidente, il quale, valutate le circostanze rappresentate, accerta la sussistenza di un conflitto di interessi idoneo a compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa e individua le misure più adeguate alla sua gestione. Qualora sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, il Consiglio provvede all'assegnazione del procedimento ad altro dipendente professionalmente idoneo ovvero, in caso di indisponibilità di risorse interne adeguate, avoca a sé le relative funzioni.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Presidente, la valutazione delle iniziative da assumere è rimessa al Consiglio.

Il Piano prevede altresì, in via preventiva, l'adozione di misure alternative e proporzionate idonee a mitigare il rischio di conflitto di interessi, quali la cogestione procedimentale, la riduzione dell'ambito di discrezionalità, il rafforzamento degli obblighi di tracciabilità delle attività mediante verbalizzazione delle fasi procedurali, la sostituzione dei soggetti coinvolti, ovvero l'adozione di procedure comparative anche laddove non strettamente obbligatorie.

È stata implementata una apposita dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse anche solo potenziale riferite allo svolgimento delle proprie attività, così come contemplate nell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e dall'art. 16 del D.lgs. n. 36/23 che debbono sottoscrivere i membri del Consiglio con la quale questi si impegnano altresì a comunicare eventuali variazioni con specifiche segnalazioni da effettuare secondo quanto sopra previsto.

Allo stesso modo per i commissari di gara e per i membri di quelle per le selezioni del personale esterni, è prevista la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo di autocertificazione attestante l'assenza dei predetti casi.

L'RPCT, svolge attività di monitoraggio periodico sulla corretta applicazione delle procedure sopra specificate, anche mediante verifiche a campione e con rendicontazione nell'ambito della Relazione annuale.

11.2.6 Trasparenza

L'Ente effettua almeno un *check up* annuale su tutti gli obblighi di pubblicazione e in sede di monitoraggio finalizzato all'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Gli esiti del *check up* sono utilizzati dall'RPCT per porre in essere le azioni correttive di volta in volta individuate.

11.2.7 Altre misure di carattere generale individuate per il contenimento del rischio corruttivo: autorizzazione incarichi, *pantouflage* e inconfiribilità/incompatibilità

Incarichi ed attività non consentiti ai dipendenti dell'Ordine e obbligo di preventiva autorizzazione

L'Ordine, nella circostanza in cui la fattispecie trovi applicazione, provvede all'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto in esso stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione nel caso di incarichi consentiti, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Il dipendente è comunque obbligato a richiedere l'autorizzazione preventiva al Consiglio nel caso di incarichi consentiti, per poterli accettare.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage*)

La *ratio* del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, *"potrebbe preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro"*.

In tal senso, il divieto è volto anche a *"ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio"*.

L'istituto mira, pertanto, *"ad evitare che determinate posizioni lavorative possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi [...], limitando*

per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro".

La complessità del fenomeno corruttivo richiede, forme di contrasto giuridico differenziate; in tale ambito il **divieto di pantouflage** intende prevenire uno scorretto esercizio dell'attività istituzionale da parte del dipendente pubblico, un conflitto di interessi ad effetti differiti, finalizzato a precostituirsì un *favor* nei confronti di colui che in futuro potrebbe conferirgli incarichi professionali, acclarando il diretto collegamento con il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell'Amministrazione (art. 97 e 98 Cost.).

Le **conseguenze** che derivano nel caso di inosservanza delle "restrizioni" normative prevedono espressamente che *"i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

La tematica è disciplinata dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'**ambito soggettivo** di applicabilità della disposizione in esame è riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa. A tali soggetti è **preclusa**, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. **periodo di raffreddamento**), a prescindere dal motivo della stessa, la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali.

In coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono, infatti, considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Presupposto perché vi sia *pantouflage* è in definitiva l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente pubblico, inteso nei sensi sopra delineati.

L'Autorità ha avuto già modo di chiarire che il potere autoritativo della pubblica amministrazione implica l'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Si ritiene, pertanto, che con tale espressione il legislatore abbia voluto considerare tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale.

Tra questi, naturalmente, può ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.

Per quanto riguarda, in particolare, **le misure per il contenimento del rischio, al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001**, se ne fornisce di seguito l'elenco:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente, al momento della cessazione del rapporto il divieto di *pantouflage* (il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato che autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari dei provvedimenti adottati);
- in caso di soggetti esterni ai quali l'amministrazione conferisce uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013, previsione di una dichiarazione da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage* (il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato che autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari dei provvedimenti adottati);
- attivazione di verifiche da parte del RPCT sulle attività di cui sopra.

Situazioni di incompatibilità/inconferibilità dettate dal D.lgs. n. 39/13.

Il Dlgs. n. 39/13 ha previsto inoltre un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3) e degli amministratori (art. 20), che ha come destinatari le P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 ma anche gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico. In relazione a tali fattispecie, sono intervenute nel periodo 2024–2025 rilevanti novità normative e giurisprudenziali.

In particolare, la legge 5 marzo 2024, n. 21 ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, riducendo da due a un anno il periodo di raffreddamento previsto per l'inconferibilità degli incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché introducendo il nuovo comma 1-bis che esclude l'inconferibilità

qualora l'incarico, la carica o l'attività professionale svolta abbia avuto carattere occasionale, non esecutivo o di controllo. In tali ipotesi, resta comunque richiesta l'adozione di idonei presidi organizzativi e di trasparenza volti alla gestione di eventuali conflitti di interessi. La disciplina di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, relativa alle inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici regionali e locali, è stata oggetto di un significativo riassetto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 5 marzo 2024 e dei successivi interventi legislativi, l'intero comma 2 dell'art. 7 è stato abrogato con decorrenza dal 25 febbraio 2025, mentre ulteriori modifiche e, infine, l'abrogazione del comma 1 dello stesso articolo sono intervenute nel corso del 2025, con efficacia dal 24 agosto 2025. Da ultimo, l'art. 12-bis del d.l. n. 25/2025 ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, stabilendo che le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo non si applicano ai dirigenti di ruolo della stessa amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Controlli dell'RPCT: il Responsabile del "Piano di prevenzione della Corruzione" verifica il rilascio di autocertificazioni da parte dei membri dell'Organo Amministrativo (art. 20 D.lgs. n. 39/13) e degli altri soggetti per cui la norma sulle incompatibilità e le inconferibilità è applicabile. L'OdV a sua volta procede ai controlli indicati periodicamente attraverso il monitoraggio sulla sezione "amministrazione trasparente".

Se nel corso del rapporto si appalesano situazioni di inconferibilità il Responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro Ufficio.

11.2.8 Patti di integrità

L'ordine professionale ha una struttura molto ridotta a livello organizzativo, completamente assorbita dalle attività di routine, quindi non se ne è ravvisata la fattibilità e la convenienza in termini costi/benefici

11.3 Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di

prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a sé stessa.

.

11.4 Misure specifiche per il contenimento del rischio corruttivo

Le misure specifiche, data anche la ridotta dimensione organizzativa, sono limitate a quelle concretamente attuabili in rapporto all'articolazione organizzativa. Si rinvia **all'Allegato 1** per maggiori dettagli.

12. MONITORAGGIO E RIESAME DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DI MALADMINISTRATION

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al PNA 2019, § 3. e PNA 2022, aggiornamento 2023 e PNA successivi).

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio" a supporto della redazione degli aggiornamenti annuali del Piano dell'Ente.

12.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT. Per quanto riguarda i processi oggetto del monitoraggio, il RPCT dovrà tener conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi maggiormente a rischio sui quali concentrare la propria azione di monitoraggio.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure avviene durante l'anno, solo compatibilmente con i carichi di lavoro dell'RPCT che è assegnatario anche di altre svariate funzioni data la dimensione organizzativa dell'Ente.

L'attività di monitoraggio viene adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che trova rappresentazione sintetica nelle schede di cui **all'Allegato 1 dove sono riportati i controlli del RPCT**. L'RPCT effettua il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure stesse e provvede con la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Il RPCT svolge altresì degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Delle risultanze del monitoraggio viene dato conto nella fase del riesame.

12.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT.

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

L'attività di monitoraggio sull'idoneità delle misure rappresenta una declinazione di quella sulla loro attuazione e alimenta la fase del riesame.

12.3 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avviene ad opera dell'RPCT supportato dall'Organo amministrativo e dal personale dipendente. Tale attività ha una frequenza annuale (salvo il verificarsi di situazioni ad accadimento idonee per la loro rilevanza a inficiare i contenuti del PTPCT).

In particolare, i risultati dell'attività di monitoraggio sono oggetto del riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio" a supporto della redazione degli aggiornamenti annuali del Piano dell'Ente. Il RPCT procede con il riesame delle attività di monitoraggio, che trova concretezza nella sua relazione annuale e utilizza i risultati per la redazione degli aggiornamenti annuali del PTPCT.

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono, infatti, il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

13. CONSULTAZIONE E COINVOLGIMENTO

La consultazione, il coinvolgimento e la comunicazione, interne ed esterne delle fasi sopra descritte risultano indispensabili in quanto propedeutiche all'elaborazione degli aggiornamenti del Piano: interna, in quanto tutta l'organizzazione deve non

solo essere portata a conoscenza ma deve anche poter fornire il proprio contributo per migliorare la definizione e l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione; esterna, in funzione del fatto che le misure di prevenzione della corruzione rappresentano le modalità con cui l'amministrazione intende prevenire, al proprio interno ma anche nei rapporti con parti esterne ad essa, i fenomeni corruttivi.

In altre parole, il coinvolgimento, la consultazione e la comunicazione interne e la comunicazione esterna rappresentano fattori centrali per la corretta messa a punto del PTPCT e dei suoi aggiornamenti.

Le modalità per lo sviluppo delle attività oggetto del presente paragrafo vengono riportate di seguito:

- **attività di coinvolgimento e consultazione dei soggetti interni** (personale dipendente attraverso coloro che sono assegnatari di funzioni di responsabilità di aree, settori, unità operative, organo amministrativo, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione: nel caso del nostro Ordine non vi sono figure "apicali" a cui è stata assegnata la responsabilità di uffici e/o funzioni e pertanto il coinvolgimento e la consultazione avviene solo nei confronti del Consiglio il quale in sede di esame degli aggiornamenti del PTPCT esprime le proprie idee e il RPCT, al quale spetta proporre il Piano per la relativa adozione, ne valuta il recepimento.
- **attività di comunicazione** (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi: tale attività trova concreta attuazione nella diffusione della relazione annuale del RPCT e degli aggiornamenti del PTPCT.

Con riferimento al coinvolgimento e alla consultazione, nell'analisi del contesto interno, viene coinvolta tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa", specie con riferimento alla realizzazione della mappatura dei processi. Le strutture organizzative che svolgono i processi oggetto di analisi sono, dunque, gli interlocutori privilegiati, in quanto gli unici in possesso delle informazioni sulle modalità di svolgimento di tali processi. Il loro mancato coinvolgimento può dar luogo a mappature dei processi meramente astratte e non idonee a descrivere le prassi operative dell'organizzazione in esame.

Anche con riferimento alla fase di valutazione del rischio, si ribadisce l'importanza del coinvolgimento della struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa", al fine di reperire importanti informazioni sugli eventi rischiosi, sui fattori abilitanti e sulle criticità e caratteristiche del processo utili ad una più puntuale valutazione dell'esposizione al rischio.

Infine, anche ai fini del trattamento del rischio risulta indispensabile il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della “responsabilità diffusa”, ai fini della migliore identificazione e progettazione delle misure di prevenzione della corruzione. In questa fase, infatti, tale coinvolgimento è ancora più rilevante, in quanto consente di tarare al meglio la programmazione delle misure (in termini di conoscenza delle caratteristiche del processo cui la misura è abbinata, delle caratteristiche del personale che è chiamato ad adottarle, ecc.).

SEZIONE II - TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

14. INTRODUZIONE

La trasparenza è uno degli elementi centrali della lotta alla corruzione.

Il D.lgs. 33/2013, ultimo provvedimento in materia, opera una riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già vigenti ed introduce nuovi obblighi elevando la trasparenza a strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed all'attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite con i contributi esterni.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Le principali fonti normative e di indirizzo per la stesura della presente Sezione al Piano integrato di Attività e Organizzazione - sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" dell'Ordine Professionale sono costituite dal Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 e s.m.i., in quanto applicabile, nonché dagli atti di indirizzo e regolazione adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare, il riferimento è rappresentato dal PNA 2022, come da ultimo aggiornamento 2024 approvato con Delibera ANAC n. 12/2024 e la Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, come modificata dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025. Restano altresì rilevanti, per quanto compatibili e applicabili alla natura giuridica dell'Ordine Professionale, le precedenti deliberazioni ANAC e CIVIT in materia di trasparenza, tra cui la Delibera CIVIT n. 2/2012 e le Delibere ANAC n. 50/2013, n. 8/2015 e n. 1134/2017.

15. SEZIONE TRASPARENZA - OBIETTIVI

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che l'Ordine degli Ingegneri di Livorno adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le

tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli finalizzati a verificare l'esistenza e l'efficacia dei presidi posti in essere.

Organizzazione e gestione dei flussi informativi, verifica.

E' stabilito quanto segue in conformità a quanto previsto nel documento, "Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013" allegato 4 alla Delibera ANAC n. 495/2024, come modificate dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025, contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

A. I requisiti di qualità del dato

Quali sono i requisiti di qualità dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013?

1. INTEGRITÀ: il dato non deve essere parziale.
2. COMPLETEZZA: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
3. TEMPESTIVITÀ: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.
4. COSTANTE AGGIORNAMENTO: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.
5. SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.
6. COMPrensibilità: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.
7. OMOGENEITÀ: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene.
8. FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ: il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni

tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»

9. CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.

10. INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.

11. RISERVATEZZA: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

2. Le procedure di validazione

La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come “un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative”.

Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare.

In aggiornamento rispetto alla precedente disciplina, la procedura di validazione è stata modificata prevedendo l'individuazione di un soggetto espressamente incaricato, dotato di adeguate competenze e conoscenze in relazione ai dati trattati. In particolare, **nell'ambito dell'ufficio competente all'individuazione e/o all'elaborazione dei dati, la validazione è affidata al responsabile del medesimo ufficio, in quanto soggetto che conosce in modo approfondito i dati e le informazioni elaborate.**

Per la procedura di validazione, in fondazione, data la ridotta dimensione organizzativa, non sono stati individuati i referenti per l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Nel caso di specie, la validazione viene di fatto assicurata direttamente dal RPCT che provvede alla pubblicazione dei dati stessi previa verifica con gli uffici competenti per la loro elaborazione e detenzione.

Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato:

- a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;
- b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RPCT tiene conto nel monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente".

3. I controlli, anche sostitutivi

Il controllo, inteso come monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, consente di verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di intraprendere le adeguate iniziative e porre in atto i necessari rimedi in caso di inadempimento. Il personale di segreteria provvede al caricamento nella "sezione" dei documenti e dei dati indicati nella griglia di rilevazione, di cui dispone nell'ambito delle proprie funzioni o facendone richiesta al Consiglio. L'RPCT a sua volta almeno due volte l'anno verifica l'efficace assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione impartendo istruzioni al personale incaricato del caricamento affinché provveda con le eventuali azioni correttive. Annualmente, ai fini dell'attestazione dell'assolvimento dei citati obblighi di pubblicazione l'organo con funzioni analoghe all'OIV verifica la conformità della sezione agli obiettivi di contenuto e temporali contenuti nell'Allegato 2.

16. ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE TERRITORIALE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Nel riportarsi integralmente a quanto già indicato nella prima parte del presente Programma in merito al ruolo e all'attività dell'Ordine, si rappresenta che la presente sezione – proprio perché facente parte del PTPCTI – è stata elaborata ed adottata con le stesse modalità già esposte.

17. RESPONSABILE TRASPARENZA E ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti responsabili e coinvolti nell'assolvimento degli obblighi trasparenza sono i medesimi indicati per l'assolvimento degli obblighi anticorruzione, con l'aggiunta di un ulteriore soggetto – colui che è preposto al caricamento dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" –.

Il "*Responsabile per la prevenzione della Corruzione*" svolge le funzioni di "*Responsabile per la Trasparenza*" in conformità all'art. 43 del D.lgs. n. 33/13 e in tale veste, ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del "*Piano*", in relazione alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di amministrazione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di

pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

- Assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Preposti alla pubblicazione

Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, sotto la supervisione del RPCT che svolge anche attività di impulso in tal senso, sono tenuti alla trasmissione dei dati richiesti dalla normativa ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, al personale degli uffici dell'Ordine, preposto alla pubblicazione, nei tempi e nei modi previsti dal presente programma e avuto riguardo della obbligatorietà di pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente, prevista dalla norma, secondo lo Schema allegato (Allegato Schema degli obblighi di trasparenza 2025 – PTPCTI 2026 – 2028).

Nello specifico, i preposti alla pubblicazione:

1. Si adoperano per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, al tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, al conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ordine, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità
2. Individuano, nella struttura del proprio ufficio, i singoli dipendenti incaricati di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di propria competenza

I responsabili degli uffici collaborano attivamente e proattivamente con i destinatari del Piano e con l'RPCT nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e sia nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

I soggetti coinvolti nell'attuazione della trasparenza sono :

Ufficio Segreteria	Impiegata
Presidente	Ing. Francesco Pistone
RPCT	Ing. Valerio Benocci

Provider informatico e inserimento dati

L'adeguamento alla normativa trasparenza, con particolare riguardo alla fase meramente materiale di inserimento dei dati, viene svolta per il tramite di un provider informatico esterno e, talvolta, mediante inserimento manuale da parte dell'Ufficio Segreteria. I rapporti con il provider esterno, in termini di coordinamento, disposizioni da impartire, controllo dell'attività e delle relative tempistiche di esecuzione, è di competenza della Segreteria.

La trasmissione dei dati al provider avviene mediante l'utilizzo di sistemi di posta elettronica.

18. APPLICAZIONE DEL D.LGS. 33/2013 E PRINCIPI GENERALI

Il presente aggiornamento della sezione trasparenza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza recepisce le modifiche normative e regolatorie introdotte dalla Delibera ANAC n. 495 del 2024 come modificate dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025.

L'Ordine territoriale:

- Garantisce e assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, avuto riguardo all'integrità, al costante aggiornamento, alla completezza, alla tempestività, alla semplicità di consultazione, alla comprensibilità, all'omogeneità, alla facile accessibilità;
- Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di privacy e di riservatezza dei dati, avuto riguardo ai requisiti della non pertinenza e non indispensabilità, nonché alla connotazione di dati come sensibili o giudiziari;
- Garantisce e assicura la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali in proprio possesso con indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

19. PUBBLICAZIONE E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

La presente Sezione viene pubblicata, unitamente al PTPCTI, nelle stesse forme e modi.

Ai fini della comunicazione della trasparenza, l'Ordine territoriale adotta le seguenti iniziative:

- Invio della documentazione riguardante la trasparenza, in cui l'Ordine, rivolgendosi agli stakeholders, espone l'approccio adottato verso il tema trasparenza, illustrando la sezione "Amministrazione trasparente" presente sul

proprio sito istituzionale e le attività adottate e in via di adozione per migliorare il processo di conoscenza e conoscibilità della propria attività;

- Condivide la propria politica sulla trasparenza con i propri iscritti durante l'Assemblea annuale degli iscritti, illustrando le iniziative -anche organizzative- a supporto dell'obbligo;
- Contestualmente all'adozione del PTPCTI e al fine di mettere tutti i dipendenti/collaboratori in grado di assolvere con consapevolezza agli obblighi, l'Ordine fa partecipare i dipendenti agli eventi organizzati dal CNAPPC, con riferimento al profilo operativo e agli obblighi di pubblicazione;
- al fine di mettere tutti i dipendenti/collaboratori in grado di assolvere con consapevolezza agli obblighi, l'Ordine organizzerà, attraverso il suo consulente, negli anni 2026-2028 un workshop interno, eventualmente esteso a tutti gli Ordini delle professioni tecniche, finalizzato alla condivisione del PTPCTI, sotto il profilo operativo, e degli obblighi di pubblicazione. In merito all'organizzazione dell'eventuale giornata della trasparenza, l'Ordine può far riferimento e beneficiare della giornata della trasparenza organizzata dal CNAPPC oppure anche in aggiunta può organizzarne una in proprio, nell'ambito di una delle sessioni previste per la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicate nella prima sezione del presente Piano.

20. MISURE ORGANIZZATIVE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Al fine di dare attuazione al disposto del D.lgs. 33/2013, nel sito web istituzionale dell'Ordine è stata inserita una sezione "Amministrazione Trasparente". Al suo interno sono state create sotto-sezioni che contengono dati, documenti, informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa di riferimento. La strutturazione della sezione "Amministrazione trasparente" tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni dell'Ordine, alle indicazioni fornite dal Decreto Legge n. 101/2013 in materia di adozione dei principi del D.lgs. 165/2001, all'inciso "in quanto compatibile" di cui all'applicazione del decreto trasparenza a Ordini e Collegi.

Pertanto la sezione è il risultato di un'opera di interpretazione e di adeguamento della normativa al regime ordinistico.

In merito alle modalità di popolamento di tale sezione:

- in alcune occasioni sono utilizzate informazioni già presenti sul sito istituzionale mediante la tecnica del collegamento ipertestuale, per evitare duplicazione di informazioni;
- mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013;
- link a pagine, documenti e in genere atti vengono utilizzati nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati"

20.1. Obblighi e adempimenti

Gli obblighi e gli adempimenti cui l'Ordine è tenuto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato 4 al presente Programma che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito Consiglio trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile del reperimento del dato e della trasmissione al soggetto che ha in carico la gestione del sito istituzionale, il tempo durante il quale il dato deve essere pubblicato, la tempistica di aggiornamento del dato. Il soggetto che procede a reperire e a trasmettere i dati è la Segreteria.

20.2. Modalità di pubblicazione

I dati da pubblicare devono essere trasmessi dagli uffici e dai soggetti individuati come responsabili al soggetto che ha in carico la gestione del sito (postmaster/webmaster) che procede alla pubblicazione tempestivamente.

I dati devono essere pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, in mancanza di scadenza indicata, secondo il criterio della tempestività.

20.3. Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure organizzative

L'RPCT, pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto già indicato nel piano di monitoraggio e controllo.

21. ACCESSO CIVICO

La richiesta di accesso civico (art. 5 D.lgs. 33/2013) deve essere presentata al RPCT. Le modalità di richiesta sono rappresentate nella "Sezione Consiglio/Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale. Ricevuta la richiesta, l'RPCT, anche unitamente agli uffici competenti, si adopera, affinché nei tempi legalmente previsti il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove l'RPCT risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, indicando il relativo collegamento istituzionale

Il titolare del potere sostitutivo dell'Ordine territoriale degli Ingegneri di LIVORNO è il Presidente.

I riferimenti sia del RPCT che del titolare del potere sostitutivo, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, "Sezione Consiglio trasparente/altri contenuti/accesso civico" del sito istituzionale.

Nell'apposita sottosezione collocata all'interno di "Amministrazione trasparente" sono state riportate le istruzioni per l'esercizio dei diritti di accesso civico unitamente alla modulistica da utilizzare e nel caso in cui pervengano istanze del loro esito viene fornita evidenza nel registro degli accessi, anch'esso pubblicato nella citata sottosezione.

Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata al Presidente dell'Ordine e alla Segreteria, con le modalità descritte nella Sezione Amministrazione Trasparente.

In conformità all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto

dall'articolo 5-bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso;

- l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65;
- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;
- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario;
- Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Non sono ammissibili:

- richieste meramente esplorative, ovvero volute a scoprire di quali informazioni l'ente dispone
- richieste generiche, che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione
- richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti

L'accesso civico generalizzato è gestito dall'Ufficio Segreteria, secondo le previsioni di legge e le relative istanze sono monitorate attraverso **il registro degli accessi**, istituito e pubblicato a norma di legge.

Le limitazioni e le esclusioni all'accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 bis e 5 ter del D.Lgs. 33/2013 seguono il regime di limitazioni ed esclusioni già previsto per l'accesso civico documentale.

Accesso agli atti ex L. 241/90

L'accesso documentale, esercitabile ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti relativi a procedimenti amministrativi, nei quali il richiedente è parte diretta o indiretta, ed è posto a tutela di posizioni soggettive qualificate. La richiesta e la gestione dell'accesso agli atti è svolta in conformità alla normativa vigente e alle procedure interne. Il regime di limitazioni e di esclusioni di cui al Regolamento/di cui alla normativa si applica in quanto compatibile anche all'accesso generalizzato.

* * *

ALLEGATI al PTPCTI 2026 – 2028 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LIVORNO

1. Allegato valutazione del rischio.
2. Allegato "Schema degli obblighi di trasparenza Anac".
3. Allegato "Attestazione del RPCT" sul Piano.